



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 71 / 2021

AI PREFETTI DI

CASERTA - FOGGIA - LECCE  
MATERA - REGGIO CALABRIA

e, p. c.:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
(ESCLUSI I PREFETTI DELLE PROVINCE DI CASERTA, FOGGIA,  
LECCE, MATERA E REGGIO CALABRIA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO  
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali  
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di domenica 7 novembre 2021, con eventuale turno di ballottaggio domenica 21 novembre 2021.  
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 settembre scorso, è stata fissata la data di svolgimento del turno elettorale straordinario di cui all'oggetto nei comuni delle regioni a statuto ordinario per il giorno di **domenica 7 novembre 2021**, con eventuale turno di ballottaggio domenica 21 novembre 2021. Gli enti locali interessati allo svolgimento del turno elettorale in oggetto sono i comuni di Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli (Reggio Calabria).

I Comuni interessati vorranno pertanto provvedere agli adempimenti della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

I responsabili degli uffici elettorali dei medesimi Comuni, nella veste di ufficiali elettorali, provvederanno pertanto:

- entro **martedì 21 settembre 2021**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare dalle liste sezionali i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune, trasmettendo ai comuni di immigrazione le comunicazioni di avvenuta cancellazione esclusivamente in via telematica;
- entro **giovedì 23 settembre**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (in cui in ciascuno dei comuni stessi sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi), ad iscrivere nelle liste sezionali i nomi degli elettori immigrati da altri comuni. A tali elettori il comune di immigrazione consegnerà una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

comune di precedente residenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299;

- entro l'anzidetto termine del **23 settembre**, ad apportare alle liste sezionali le cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, numeri 2 e 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), e le variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico;
- entro **domenica 3 ottobre**, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/1967, a compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune;
- entro **venerdì 8 ottobre**, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 223/1967, ad apportare alle liste sezionali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative;
- entro **sabato 23 ottobre**, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, a cancellare i nomi degli elettori deceduti;
- entro lo stesso termine di **sabato 23 ottobre**, agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

I comuni di emigrazione o immigrazione, ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dandone pubblico avviso con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

In conseguenza delle revisioni apportate alle liste, si richiama l'attenzione dei Comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale.

I Comuni delle province di Caserta, Foggia, Lecce, Matera e Reggio Calabria e delle altre province non interessate alle consultazioni in oggetto dovranno soprassedere dalla effettuazione della revisione straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei Comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni stesse a seguito di trasferimento della residenza, provvedendo in tal caso alle opportune annotazioni nelle liste elettorali concernenti le cancellazioni ed iscrizioni con riferimento ai termini di martedì 21 settembre, per le cancellazioni, e di giovedì 23 settembre, per le iscrizioni.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e dei sindaci dei comuni interessati, vigilando affinché gli uffici elettorali dei comuni stessi provvedano ai rispettivi adempimenti con regolarità e tempestività.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
DIRETTORE CENTRALE  
Fabrizio Orano

CAP/